



CIRCOLARE N. 13
2009/2010
FIRENZE, 23 LUGLIO 2009

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Norme relative ai rapporti con le Radio e le Tv private in occasione del Campionato organizzato dalla F.I.G.C. – Lega Italiana Calcio Professionistico nella stagione sportiva 2009/2010

I rapporti di questa Lega e delle società alla medesima appartenenti, con le radio e Tv private e con i giornalisti delle stesse sono regolati dalla presente Circolare e dal Regolamento ad essa allegato.

Il Regolamento anzidetto concerne esclusivamente l'esercizio del diritto di cronaca sportiva radiotelevisiva.

Le Emittenti radiotelevisive che intendano ottenere dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il rilascio del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare del Campionato di Prima e Seconda Divisione, le gare di play off-out, e di Coppa Italia, per la stagione 2009/2010 dovranno far pervenire alla Lega la relativa domanda entro e non oltre il 7/08/2009, corredandola con tutti i documenti elencati all'art. 5 dell'allegato Regolamento. Le condizioni per l'ottenimento del nulla osta sono esplicitamente indicate agli art. 3 e 5 del Regolamento.

Il nulla osta anzidetto è, inoltre, necessario per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva relativo alle gare di Coppa Italia che verranno disputate successivamente al 1° settembre 2009. Per le gare antecedenti tale data questa Lega riterrà valido il nulla osta già rilasciato alle Emittenti nella stagione sportiva precedente.

Nella domanda ciascuna Emittente dovrà specificatamente indicare la e/o le singole società per le cui partite richiede il rilascio del nulla osta. Dette società dovranno avere la propria sede nell'ambito del bacino di utenza di competenza dell'Emittente richiedente.

La Lega indicherà, tramite suo specifico Comunicato, l'elenco delle Emittenti alle quali verrà rilasciato il nulla osta; l'autorizzazione per l'accesso agli stadi in occasione di ogni singola partita è di competenza della società sul cui campo si svolgerà la gara, ovvero della società ospitante la gara che si dovesse disputare in campo neutro.

Si precisa che il rilascio del nulla osta alle Emittenti televisive consente alle stesse di trasmettere in differita, decorse tre ore dal termine dell'incontro e nelle sole 48 ore successive, sintesi filmate della giornata di Campionato della durata non superiore ad otto minuti con il limite di quattro minuti per ciascun giorno solare e di tre minuti per ciascuna partita, esclusivamente all'interno di programmi di informazione giornalistica.

Le società interessate dovranno negare l'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla osta della Lega;
- 2) se detto nulla osta sia stato revocato o sospeso;
- 3) qualora l'Emittente abbia in precedenza diffuso servizi di cronaca senza osservare il limite fissato dal Regolamento;
- 4) in ogni altro caso in cui la società ritenga che l'ingresso del personale e delle apparecchiature dell'Emittente sia pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento della gara.

Attesa l'espressa previsione statutaria, nonché la delega irrevocabile che ha attribuito alla Lega Italiana Calcio Professionistico competenze in ordine all'attività relativa ad "accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva", questa Lega si riserva di negoziare, nell'interesse delle società di appartenenza, la cessione complessiva dei diritti anzidetti, in riferimento alle gare di Campionato di play off e play out, di Coppa Italia, di Supercoppa della Prima e Seconda Divisione e del Campionato Nazionale "Dante Berretti", stagione sportiva 2009/2010.

Questa Lega ricorda, altresì, che le Emittenti interessate verranno invitate a formulare offerta scritta per l'acquisizione di svariate tipologie di diritti televisivi e radiofonici (in chiaro, in criptato, in esclusiva, in forma non esclusiva, in diretta, in differita, etc.).

Questa Lega si riserva, inoltre, qualsivoglia intervento finalizzato a far sì che le società e le Emittenti interessate rispettino i diritti dei terzi e le disposizioni normative dettate in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui alla presente Circolare ed all'allegato Regolamento devono essere osservate nei rapporti con le Emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni alla presente Circolare e all'allegato Regolamento potranno altresì essere disposte dalla Lega, in riferimento ad eventuali innovazioni legislative nonché alle determinazioni concrete che verranno assunte dagli Organi preposti alla pianificazione delle radio-frequenze ed al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata nonché in esito anche alla negoziazione di cui sopra.

La violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell'allegato Regolamento determinerà l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva a tutti gli effetti regolamentari fermo restando il risarcimento dei danni ed ogni altra iniziativa, anche giudiziaria, nei confronti delle Emittenti inadempienti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA

GRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

***F.I.G.C.
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO***

ART. 1 NULLA OSTA PER LA CRONACA

La Lega Italiana Calcio Professionistico concede alle emittenti radiofoniche e televisive il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo negli stadi ove si disputano partite di società associate alla Lega stessa, alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 2 LIMITI DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

La Lega Italiana Calcio Professionistico concede il nulla-osta solo per l'esercizio del diritto di cronaca contenuto entro i limiti stabiliti dalla prassi italiana e internazionale nonché dalla vigente normativa (D.Lvo n. 9 del 9/01/08), di seguito indicati:

- per la televisione: sintesi filmate di immagini salienti, trasmesse in differita (almeno tre ore dopo il termine degli incontri e fino alle 48 ore successive alla conclusione di ciascun evento), di durata non superiore a otto minuti complessivi per ogni "giornata" del Campionato della Lega Pro; in ogni caso tali sintesi non potranno essere di durata superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per ogni singola partita.

Tali sintesi possono essere messe in onda unicamente nel corso di telegiornali, rubriche di approfondimento giornalistico (programmi di approfondimento su tematiche di attualità e supplementi informativi alle edizioni dei telegiornali) e rubriche di approfondimento sportivo (trasmissioni a programmazione periodica o monografie di personaggi o episodi sportivi o comunque rubriche che possono fungere da contenitore di manifestazioni sportive). Si precisa pertanto che tali sintesi, ovvero parti di esse, non potranno essere trasmesse nel corso di programmi sponsorizzati o talk show, nonché per la produzione e commercializzazione di home video anche abbinati a stampa periodica o quotidiana.

- per la radio: comunicati trasmessi in diretta, in apertura e chiusura dei due tempi delle partite, con brevi flashes di aggiornamento nel corso delle gare, per una durata non superiore a otto minuti complessivi per ogni "giornata" di Campionato della Lega Pro; in ogni caso tali comunicati non potranno essere di durata superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per ogni singola partita. Si precisa che, nel corso di tali comunicati, non potranno essere trasmesse radiocronache in diretta degli eventi; è consentita la rassegna informativa dei soli risultati delle gare in corso di svolgimento.

ART. 3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 5) D.Lvo n. 9/08, la Lega consente agli operatori della comunicazione l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento.

Per l'accesso agli impianti gli operatori della comunicazione dovranno acquisire dalla Lega il nulla osta radiotelevisivo.

Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo nei limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico alle Emittenti che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla prescritta documentazione e che:

- a) siano autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio degli impianti di radio diffusione sonora e televisiva privata per i quali viene richiesto il nulla-osta;
- b) siano iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
- c) affidino i propri servizi sportivi a soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti, a norma della Legge 3/2/1963 n. 69;
- d) comunichino le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;

- e) accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettarlo;
- f) abbiano stipulato, con una primaria Compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con il minimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) sia per le Emittenti televisive che radiofoniche per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

ART. 4 VALIDITA' DEL NULLA-OSTA

Il nulla-osta della Lega Italiana Calcio Professionistico viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto e, comunque, cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

Le Emittenti, che avranno chiesto ed ottenuto il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva, potranno cedere – solo ed esclusivamente a titolo gratuito e previa autorizzazione della Lega - alle sole altre Emittenti radiofoniche o televisive in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, il materiale filmato o registrato, ancorché nei limiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento. A tal fine le emittenti dovranno inoltrare tale richiesta alla Lega a mezzo lettera raccomandata a.r.; la domanda si considera accolta qualora la Lega non faccia pervenire all'Emittente la comunicazione di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 5 MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA

Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta, nel termine fissato, alla Lega Italiana Calcio Professionistico, cui deve essere allegata:

- I – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-tempore dell'Emittente attestante:
 - a) i poteri di legale rappresentanza;
 - b) il possesso dei requisiti di cui ai punti del precedente art. 3 lett. a (certificato di iscrizione al CCIAA) e lett. b (attestato rilasciato alla Cancelleria del Registro Stampa del Tribunale);
 - c) le generalità del/dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente e la loro iscrizione all'Albo (art. 3 lett. c);
 - d) il possesso della concessione della radiodiffusione sonora o televisiva ad ambito locale, ed eventualmente proroghe della stessa, completa dell'allegato b) che elenca i bacini di utenza interessati al servizio, rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- II - copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente stessa;
- III - copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 3 regolarmente quietanzata;
- IV - dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96.

La Lega Italiana Calcio Professionistico esamina le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse sono pervenute e, ove ne accerti la regolarità, concede all'Emittente il nulla-osta con validità sino al 30 giugno successivo, dandone comunicazione alle società interessate.

Qualora un'Emittente intenda acquisire il nulla osta all'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare di più società calcistiche, dovrà inoltrare alla Lega Italiana Calcio Professionistico altrettante domande, in originale o in copia autentica, quante sono le società per le quali intende ottenere il nulla-osta; tali ulteriori domande potranno essere corredate dalla sola indicazione dei giornalisti autorizzati con le modalità di cui al n. I lett. c) del presente articolo, prescritta documentazione.

Qualora la Lega ritenga sussistenti ipotesi di compatibilità, accoglie un numero limitato di domande, con specifico riferimento ai posti ed allo spazio a disposizione, alle esigenze di ordine pubblico ed all'incolumità degli spettatori.

In ogni caso il nulla osta non potrà essere rilasciato alle emittenti televisive e/o radiofoniche che, nelle pregresse stagioni sportive ovvero nella stagione sportiva in corso:

- siano state sanzionate dalla Lega ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e non abbiano ancora provveduto al pagamento dell'ammenda irrogata;
- siano state sanzionate dalla Lega ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e sia pendente, dinanzi all'Autorità Giudiziaria, un giudizio civile per il risarcimento dei danni;
- abbiano acquistato qualsivoglia diritto radiofonico o televisivo (in chiaro, in criptato, in diretta, in differita, in esclusiva, in forma non esclusiva, etc.) nella/e precedente/i stagione/i acquisito il diritto per la trasmissione radiofonica in diretta e/o televisiva in differita e/o del "programma" (v. art. 11) e, a seguito di inadempimento o violazioni contrattuali, la Lega abbia loro richiesto il pagamento del corrispettivo e/o della penale pattuita ed il versamento di tali importi non sia ancora stato effettuato.

ART. 6 SANZIONI

La Lega Italiana Calcio Professionistico può adottare nei confronti delle Emittenti cui è stato rilasciato il nulla-osta, i seguenti provvedimenti:

- a) diffida, nel caso di errata interpretazione del presente Regolamento;
- b) sospensione temporanea del nulla-osta, nei casi di mancato rispetto degli artt. 2,7,8,9,10 e 11 del presente Regolamento;
- c) revoca definitiva del nulla-osta, nei casi di recidiva da parte di Emittenti nei confronti delle quali sia già stato inflitto il provvedimento di sospensione per i motivi indicati alla precedente lettera b), ovvero qualora l'Emittente non risulti più, in tutto o in parte, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, ovvero qualora l'Emittente abbia posto in essere violazioni di particolare gravità.

La sospensione e la revoca comportano il tassativo divieto per l'Emittente di accedere agli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento le è comunicato a mezzo fax e, nel caso di sospensione, fino a tutta la durata della stessa, oppure fino a quando non intervenga l'eventuale annullamento del provvedimento di sospensione o di revoca.

Resta salvo, nei casi di violazione dei limiti di cui all'art. 2, il diritto della Lega Italiana Calcio Professionistico e/o delle società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

Inoltre, contestualmente e cumulativamente all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, la Lega potrà comminare all'Emittente il pagamento di un'ammenda fino ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola violazione accertata; sino a quando l'emittente non provvederà al versamento dell'ammenda, il nulla-osta deve intendersi immediatamente sospeso di diritto.

Il mancato pagamento dell'ammenda irrogata in conseguenza di una violazione accertata costituisce motivo ostativo al rilascio del nulla osta anche nella stagioni sportive successive.

ART. 7 ACCESSO AGLI STADI

Per accedere agli stadi ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, le Emittenti in possesso del nulla-osta della Lega Italiana Calcio Professionistico devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, almeno 4 giorni prima della data in cui la partita è programmata, una richiesta scritta, anche a mezzo fax (costituisce prova dell'inoltro di tale richiesta solo la ricevuta di trasmissione).

Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valido solo per la singola partita alla quale la richiesta si riferisce.

In occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente agli stadi e quindi alle posizioni riservate alla Stampa:

- a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;
- b) i giornalisti in possesso dell'accredito per l'esercizio rilasciato dalla società ospitante purché accompagnato dalla tessera di appartenenza all'Ordine Nazionale dei Giornalisti valida per l'anno in corso o dalla tessera dell'USSI valida per l'anno in corso;
- c) i fotografi in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi dei successivi articoli dedicati all'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva;
- e) gli operatori cinematografici che, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Lega, abbiano ottenuto l'accredito per l'accesso dalla società ospitante.

I soli giornalisti della carta stampata in possesso della tessera C.O.N.I. – Stampa dovranno far pervenire la richiesta di accredito alla società organizzatrice dell'evento entro le ore 19,00 del giorno antecedente la gara; la prova dell'inoltro della richiesta è costituita solo dalla ricevuta di trasmissione del fax.

La società deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Lega Italiana Calcio Professionistico o quest'ultima lo abbia sospeso o revocato, a norma dell'articolo precedente, o comunque nel caso in cui l'Emittente stessa risulti avere in precedenza diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti di cui all'art. 2.

La società potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione.

Parimenti dovrà negare l'autorizzazione all'accesso ai giornalisti, ai fotografi, ai tecnici ed agli operatori radiotelevisivi che non risultino in possesso delle tessere e/o degli accrediti di cui sopra.

Le società potranno comunque consentire l'accesso allo stadio ad un massimo di due giornalisti e due tecnici per Emittente televisiva, e ad un massimo di un giornalista ed un tecnico per Emittente radiofonica.

Nel caso di gare in campo neutro l'accesso sarà regolato dalla società ospitante e consentito all'Emittente in possesso di regolare nulla-osta per il diritto di cronaca delle gare di entrambe le società che disputeranno la gara, nei limiti e con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 8 GIORNALISTI E PERSONALE TECNICO

I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale e di copia del nulla-osta rilasciato dalla Lega con l'indicazione delle generalità del giornalista professionista o pubblicista designato per l'effettuazione dei servizi.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere sempre accompagnato all'ingresso dal giornalista del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia e rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

Non è consentito l'accesso al recinto di gioco ed alle altre aree di pertinenza tecnica (sottopassaggi, spogliatoi, etc) al personale (giornalisti o operatori) dell'emittente.

In difetto di quanto sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

ART. 9 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste solo quindici minuti dopo il termine delle gare, **ad eccezione degli allenatori che potranno rilasciare interviste subito dopo il termine della partita al giornalista dell'Emittente:**

- televisiva che ha acquisito i diritti di trasmissione in differita degli incontri della società per cui è tesserato l'allenatore stesso;
- televisiva che ha acquisito i diritti di trasmissione in diretta su canale satellitare e/o digitale terrestre delle partite esterne di una società associata;
- radiofonica che ha acquisito i diritti di trasmissione in diretta degli incontri della società per cui è tesserato l'allenatore stesso;
- televisiva che ha acquisito i diritti di trasmissione del "Programma" (V. art. 11).

In ogni caso le interviste ai calciatori ed agli allenatori potranno essere effettuate nei soli locali all'uopo predisposti; si precisa che non è consentito intervistare i tesserati all'interno del recinto di gioco e delle altre aree di pertinenza tecnica.

ART. 10 ATTIVITA' VIETATE

E' fatto divieto alle Emittenti radiofoniche e televisive ed al personale giornalistico e tecnico:

- di cedere ad altre Emittenti radiofoniche o televisive, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, ed a terzi il materiale filmato o registrato, ancorché nei limiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, se non nei modi e nelle forme di cui all'art. 4;
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio;
- di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con la vigente normativa e con le disposizioni emanate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

ART. 11 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

In occasione delle gare oggetto del nulla-osta rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, è fatto tassativo divieto alle Emittenti:

- di estendere le trasmissioni fuori del proprio bacino di utenza;
- di effettuare nei 15 minuti antecedenti l'inizio dell'incontro, nei 15 minuti successivi al termine dello stesso nonché durante lo svolgimento delle gare (inclusa la fase dell'intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti nei tempi intercorrenti tra le singole "rassegne informative" previste e disciplinate dal precedente art.2;
- di esercitare, da parte delle emittenti televisive, il diritto di cronaca con le modalità previste (ex art. 2 secondo comma) per le emittenti radiofoniche;
- trasmettere (in difetto di acquisto del relativo diritto) programmi nel corso dei quali vengono commentate fasi di gioco o l'andamento degli incontri di calcio del Campionato di Prima o Seconda Divisione;
- di effettuare, per telefono o con qualsiasi diverso mezzo, collegamenti con altre Emittenti radiofoniche o televisive (anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio) per la trasmissione in diretta o in differita di cronache, commenti e flashes di aggiornamento;
- di effettuare collegamenti con gli stadi per radio-trasmissione di interviste;

- di effettuare cronache o flashes di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
- di utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali il materiale audiovisivo realizzato negli stadi ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca radiotelevisiva ai sensi del precedente art. 2;
- di replicare per più di tre volte le riprese televisive di ogni singola gara;
- di utilizzare le riprese televisive dopo 48 ore dal termine di ogni singola partita;
- di utilizzare spezzoni delle riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta e spezzoni delle interviste effettuate all'interno degli stadi per programmi televisivi diversi da telegiornali, rubriche di approfondimento giornalistico e rubriche di approfondimento sportivo;
- di utilizzare le riprese visive e sonore delle gare oggetto del nulla-osta per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (video-cassette, video-dischi etc.).
- di trasmettere sintesi (nei limiti di cui all'art. 2) delle partite disputate da società per le quali l'emittente non ha acquisito il nulla osta.

Le emittenti interessate potranno acquistare determinate tipologie di diritti televisivi e/o radiofonici in forma non esclusiva; per valutare tale possibilità di acquisizione potrà essere consultato il sito internet della Lega ove sono stati espressamente individuati i contenuti dei singoli diritti offerti.

ART. 12 RESPONSABILITA'

Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la Lega Italiana Calcio Professionistico e le società organizzatrici, sia verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti dei terzi, per ogni evento dannoso dalle stesse cagionato e dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, ovvero dall'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13 TRASMISSIONE TRAMITE INTERNET

Le emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca e trasmettere sintesi delle partite della Lega Italiana Calcio Professionistico tramite Internet, hanno l'obbligo di richiedere il nulla osta alla Lega ai sensi del vigente Regolamento e, nell'esercizio del diritto di trasmissione, debbono attenersi ai limiti imposti dal vigente art. 2 per le emittenti televisive.

ART. 14 DOVERI DELLE SOCIETA'

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento da parte delle Emittenti autorizzate.

Le società sportive dovranno altresì controllare che le Emittenti locali, assegnatarie dei diritti televisivi e/o radiofonici, si attengano scrupolosamente alle limitazioni imposte dalle pattuizioni contrattuali.

In particolare le società sportive non potranno mai consentire l'accesso al recinto di gioco ed a tutte le aree di pertinenza tecnica (spogliatoi, sottopassaggi etc.) a tecnici e/o operatori di Emittenti locali assegnatarie di diritti televisivi o radiofonici ovvero in possesso del nulla osta.

La Lega deferirà ai competenti Organi di Giustizia Sportiva le società calcistiche che non rispettino o non facciano rispettare, per quanto di dovere, le norme contenute nel presente Regolamento e nella Circolare di attuazione ovvero i provvedimenti assunti dalla Lega nei confronti delle emittenti.

ART. 15 CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione della controversie relative all'osservanza del presente regolamento, ed in particolare quelle afferenti

questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'emittente richiedente, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed uno dalla F.I.G.C.

Il giudizio del collegio è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

Il Legale Rappresentante dell'Emittente *

.....

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'Emittente ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 2 (limite della cronaca radiotelevisiva), 6 (sanzioni), 7 (accesso agli stadi), 8 (giornalisti e personale tecnico), 10 (attività vietate), 11 (divieti di utilizzazione nell'ambito dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva) e 15 (clausola arbitrale).

Il Legale Rappresentante dell'Emittente*

.....

(timbro).....

(nome).....

(firma).....

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si certifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione.

firma

.....
(luogo e data)

* allegare fotocopia del documento di identità

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto.....

legale rappresentante dell'Emittente.....

dichiara di aver preso atto

che i dati personali richiesti mediante la compilazione della domanda per l'ottenimento del nulla osta per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva, predisposta dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, saranno inseriti nella banca dati (esistente nella memoria dell'elaboratore elettronico aziendale) e che saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta;

che é riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati personali comunicati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

che i diritti attribuiti dalla legge possono essere fatti valere presso il titolare o il responsabile del trattamento, come indicato dal citato art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

esprime

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei predetti dati personali nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa scritta ricevuta.

data.....

il legale rappresentante dell'Emittente

.....